



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Modifica del 15 novembre 2022

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi,
ordina:

I

L'allegato 13² dell'ordinanza del 16 marzo 2022³ che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 novembre 2022 alle ore 18.00⁴.

15 novembre 2022

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

¹ RS 946.231

² Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/679>
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

³ RS 946.231.116.9

⁴ Pubblicazione urgente del 16 novembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

